

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001803	29/09/2022

OGGETTO: Convenzione con l'Istituto Polo Liceale "Galileo Galilei – M. Curie" di Monopoli (BA) per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento degli allievi iscritti al medesimo Istituto – P.C.T.O. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro), in attuazione del D.M. MIUR n. 774 del 4/09/2019.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002959 DEL 20/09/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 17 (diciassette) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo  Firmato Digitalmente il 26/09/2022 14:33 Luigi FRUSCIO	Parere del Direttore Sanitario  Firmato Digitalmente il 27/09/2022 12:17 Donato SIVO
Il Segretario  Firmato Digitalmente il 29/09/2022 09:28 Gianpaolo PARISI	Il Direttore Generale  Firmato Digitalmente il 28/09/2022 18:09 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/09/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 29/09/2022 09:30

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Istituto Polo Liceale "Galileo Galilei – M. Curie" di Monopoli (BA) per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento degli allievi iscritti al medesimo Istituto – P.C.T.O. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro), in attuazione del D.M. MIUR n. 774 del 4/09/2019.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Medico D.S., Dott.ssa Simona Mudoni, e dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs. n. 77 del 15/4/2005 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" all'art. 1 c. 1, definisce tale istituto come *"Modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono presentare la richiesta di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa"*;
- il medesimo D.Lgs., al successivo c. 2 dell'art. 1, precisa che *"I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con gli enti pubblici e privati, ... disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro"*;
- l'art. 5, c. 3, del suddetto D.Lgs., individua altresì i compiti afferenti al tutor formativo esterno, individuato dal soggetto ospitante, il quale favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste altresì nel percorso di formazione sul lavoro ed infine, fornisce all'istituzione scolastica/formativa ogni elemento utile a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei percorsi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non comporta nessun onere a carico dell'ente ospitante;
- la legge n. 107 del 13/7/2015, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, all'art. 33 definisce la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, modificata con successiva legge n. 145 del 30/12/2018 come segue:
 - a) *non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;*

- b) *non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;*
- c) *non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei;*
- l'art. 36 della legge n. 107 del 13/7/2015, coerentemente con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 77/2005, ribadisce come l'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro non comporti *"nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;
- il DM del MIUR n. 774 del 4/9/2019 che definisce le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'art. 1, comma 785, della legge n. 145/2018, al punto 9.2 *"Gratuità dei percorsi"* precisa che *"I percorsi PCTO sono parte integrante del curriculum scolastico del secondo biennio e dell'ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Essi godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare costi o spese per le famiglie degli studenti coinvolti"*;
- con il medesimo DM/MIUR, Linee guida – *"Appendice"*, punto E) si approva il modello di convenzione;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 1798 del 09.11.2018, la ASL di Bari ha provveduto a determinare una procedura esecutiva per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno delle strutture preposte della medesima ex D.Lgs. 77/2005 e L. 107/2015;
- con deliberazione n. 2292 del 25.11.2019, la Direzione Generale ASL BA ha ritenuto opportuno aggiornare i percorsi di alternanza scuola-lavoro ex D.Lgs. 77/2005 e L. 107/2015 ed adeguarsi alle disposizioni precisate dal D.M. n. 774 del 04.09.2019, nel quale sono state ridefinite le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi 784, 785, 786, 787, della legge 30 dicembre 2018, n.145;

RILEVATO CHE:

- l'Istituto Polo Liceale "Galileo Galilei – M. Curie" con sede a Monopoli ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'avvio delle attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento degli studenti iscritti al medesimo Istituto presso le Strutture della ASL BARI dell'Ospedale "San Giacomo" di Monopoli, con comunicazione a mezzo mail del 16/01/2021 (acquisita al prot. ASL BA n. 6542 del 18/01/2021);
- con comunicazione a mezzo mail del 2/03/2022 (acquisito al prot. ASL BA n. 30310 del 3/03/2022) l'Istituto Polo Liceale "Galileo Galilei – M. Curie" ha trasmesso la scheda di progetto PCTO e, altresì, il modello di scheda per la valutazione dell'esperienza da parte degli studenti, in conformità al DM del MIUR n. 774 del 4/9/2019;
- con comunicazione a mezzo mail del 5/09/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 57139 del 5/09/2022) la Direzione Medica dell'Ospedale "San Giacomo" di Monopoli ha trasmesso nota di parere favorevole del Direttore Medico ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti iscritti al summenzionato Istituto scolastico, indicante altresì la nomina del Dott. Maximiliano Galizia, Dirigente Medico presso l'Ospedale "San Giacomo" di Monopoli, quale tutor formativo esterno;

- con successiva comunicazione a mezzo mail dell'8/09/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 112698 dell'8/09/2022) l'Istituto Polo Liceale "Galileo Galilei – M. Curie" con sede a Monopoli ha trasmesso il testo convenzionale redatto in conformità al format approvato dal DM del MIUR n. 774 del 4/9/2019, in originale e sottoscritto dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- da ultimo, con annotazione a margine della nota prot. n. 57139/2022, il Direttore Amministrativo dell'Ospedale "San Giacomo" di Monopoli ha espresso nulla osta ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti iscritti al summenzionato Istituto scolastico;

RITENUTO, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di mesi 12, convenzione con l'Istituto Polo Liceale "Galileo Galilei – M. Curie" con sede a Monopoli, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento degli allievi iscritti al medesimo Istituto presso le Strutture della ASL BARI dell'Ospedale "San Giacomo" di Monopoli, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito nell'allegata convenzione ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- all'art. 2 *"L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro"*;
- all'art. 5 *"L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore"*;
- lo stesso Istituto dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico del Liceo in parola;
- il tutor formativo esterno è individuato nella persona del Dott. Maximiliano Galizia, Dirigente Medico – Ospedale "San Giacomo" di Monopoli;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Istituto Polo Liceale "Galileo Galilei – M. Curie" con sede a Monopoli, per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento degli allievi iscritti al medesimo Istituto, approvando, a tal fine, la convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento deliberativo, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;
2. di dare atto che la presente convenzione, ha la durata massima di n. 12 mesi, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Istituto Polo Liceale "Galileo Galilei – M. Curie" con sede a Monopoli;
 - b) notifica altresì alla Direzione Medica e alla Direzione Amministrativa dell'Ospedale "San Giacomo" di Monopoli;
 - c) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.Lgs n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
 - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi del nominativo degli studenti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs 33/2013;
5. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale; importi ed oneri – diretti e/o indiretti – se dovuti inerenti e conseguenti al presente provvedimento saranno posti a carico dell'Istituzione scolastica suddetta;
6. di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
7. di individuare per la soluzione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione stipulata tra le parti, la competenza del foro esclusivo di Bari;
8. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.



ASL Bari

PugliaSalute

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO

CONVENZIONE

TRA

l'Istituto Polo Liceale "Galileo Galilei Curie" di seguito denominato "Soggetto Promotore",
rappresentato legalmente dal prof. Cazzorla Martino, Dirigente Scolastico, nato a _____ il
_____ ; domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale _____

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari con sede legale in Bari (BA), via Lungomare Starita 6, codice
fiscale/Partita IVA 06534340721, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentato dal Direttore Generale Dott. Antonio SANGUEDOLCE, nato a _____, il

Premesso che

la legge 30.12.2018, n.145, (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei
percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al DLgs 15.04.2005 n.77, in "percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO).


- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 77/05, il Percorso per le Competenze Trasversali e
l'orientamento (ex l'alternanza Scuola Lavoro) costituisce una modalità di realizzazione dei
corsi, nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i PCTO (ex alternanza scuola-
lavoro) sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche ed integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli
studenti nei percorsi per le competenze e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su
proposta dell'istituzione scolastica;

Art. 2.



1. L'accoglimento degli studenti delle classi quarte del Potenziamento Biomedico del Liceo Scientifico, Classico e Scienze Umane, per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato allo *status* dei lavoratori, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato;
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor esterno;
4. Per ciascun allievo impegnato nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica;
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e s.s. mm. ii.
7. Ogni studente impegnato nel percorso riceve, prima del suo ingresso nelle strutture del soggetto ospitante, una formazione generale ed una formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art.37, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'art.37, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
8. La proporzione numerica studenti/tutor non deve superare il rapporto di 12 a 1 per le attività a rischio basso e di n.8 a 1 per le attività a rischio medio, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto MIUR n° 195/2017;
9. Il numero di studenti ammessi al PCTO è stabilito dal soggetto ospitante sulla base delle proprie disponibilità e dei protocolli diretti a contenere il contagio da Covid_19
10. In caso di eventuali condizioni fisiche/psichiche dello studente, che richiedono particolari cautele o la somministrazione di farmaci salvavita, l'istituzione scolastica ne dà comunicazione al soggetto ospitante, previo consenso dello studente (se maggiorenne) o dei genitori/legali rappresentanti dello stesso (se minorenni) e nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali;

Art. 3.

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione del PCTO;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli

obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno, affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Gli studenti beneficiari del PCTO sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
2. L'istituto scolastico è tenuto a far osservare scrupolosamente agli studenti coinvolti nel progetto le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016; nello specifico, lo studente non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura gli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro e le **malattie professionali** presso l'INAIL, nonché per la **responsabilità civile verso terzi** presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. In caso di infortunio dello studente durante lo svolgimento del percorso di alternanza, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'istituzione scolastica; sarà compito di quest'ultima provvedere ad effettuare la relativa denuncia;
3. L'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81/2008;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (ad es. R.S.P.P.);

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor esterno, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza scuola-lavoro, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor interno di contattare i beneficiari del percorso ed il tutor esterno per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente dovesse accadere ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (ad es. R.S.P.P.);

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante;
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante ed al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato;

Disposizioni finali

1. L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
2. La presente convenzione ha la durata di n.1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il tacito rinnovo;
3. La convenzione non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico del soggetto ospitante, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al recente accordo convenzionale sono a carico dell'ente promotore;

4. Il soggetto ospitante è indenne da pretese di terzi che dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
5. Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte, saranno devolute all'organo competente previsto dalla normativa vigente . In via esclusiva il forum di competenza è quello di Bari;
6. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia;
7. La presente convenzione viene redatta ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del DPR 26.10.1972 n.642 come modificato dal DPR 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 39 del DPR 26.04.1986 n.131: in ogni caso, imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'istituto scolastico.

Monopoli, 8/09/2022

Il Dirigente Scolastico

Martino Caporale

Dirigente Scolastico
Istituto Scolastico
Caporale

(Firma)



Il Direttore Generale ASL BA

Dott. Antonio Sanguedolce

(Firma)

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002959 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001803 DEL 29/09/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 20/09/2022 16:46
Dirigente Medico/Sanitario	Mudoni Simona	 Firmato digitalmente il 20/09/2022 17:09
Responsabile UOS/UOSD	Piscitelli Romana Giovanna	 Firmato digitalmente il 26/09/2022 09:33